



## Codice civile svizzero (Successione d'impresa)

*Avamprogetto*

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 654a, 682a e 798 «legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale» è sostituita da «LDFR».*

#### *Art. 218 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di scioglimento del regime per morte di un coniuge, queste disposizioni si applicano anche agli eredi del coniuge debitore in presenza di un'impresa ai sensi dell'articolo 616 oppure di quote sociali o di diritti societari che conferiscono il controllo di una tale impresa.

#### *Art. 522a*

1a. Per le imprese

<sup>1</sup> Se un erede detiene o acquisisce il controllo di un'impresa, i coeredi possono rifiutare che la legittima sia loro attribuita sotto forma di quote di minoranza della medesima impresa.

<sup>2</sup> La riduzione di una liberalità riguardante un'impresa ai sensi dell'articolo 616 oppure quote sociali o diritti societari di una tale impresa è assoggettata alle disposizioni sulla dilazione di pagamento e sul valore d'imputazione applicabili alle imprese in occasione della divisione.

<sup>1</sup> FF 2019 ...

<sup>2</sup> RS 210

- Art. 616*
- IV. Imprese  
1. Definizione e campo d'applicazione
- <sup>1</sup> Sono considerate imprese le imprese individuali e le società non quotate in borsa, eccettuate le società di pura gestione patrimoniale.
- <sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR).
- Art. 617*
2. Attribuzione
- <sup>1</sup> Se tra i beni della successione vi è un'impresa oppure quote sociali o diritti societari, e il defunto non ne ha disposto, ciascun erede può chiedere l'attribuzione:
1. dell'impresa o dell'insieme delle quote sociali o dei diritti societari, se gli permettono di acquisire il controllo dell'impresa;
  2. delle quote sociali o dei diritti societari che, da soli, non permettono di acquisire il controllo dell'impresa, se già ne detiene il controllo o lo può così acquisire.
- <sup>2</sup> Se più eredi ne chiedono l'attribuzione, l'impresa o i diritti societari o le quote sociali vanno attribuiti all'erede che appare più idoneo a dirigerla.
- <sup>3</sup> Le medesime regole si applicano se più eredi chiedono congiuntamente l'attribuzione.
- Art. 618*
3. Quote di minoranza
- A un erede non può essere attribuita contro la sua volontà, imputandola sulla sua legittima, una quota di minoranza di un'impresa di cui un altro erede detiene o acquisisce il controllo.
- Art. 619*
4. Dilazione
- <sup>1</sup> Un erede che ha ricevuto un'impresa oppure quote sociali o diritti societari che conferiscono il controllo di un'impresa quando il disponente era in vita o in occasione della divisione, può chiedere dilazioni se il pagamento immediato dei crediti degli altri eredi gli arrecherebbe serie difficoltà.
- <sup>2</sup> Queste dilazioni non possono eccedere una durata totale di cinque anni. La loro concessione può essere subordinata a condizioni.
- <sup>3</sup> Gli importi il cui pagamento è oggetto della dilazione devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato.

E. Valore d'imputazione	<p><i>Art. 620</i></p> <p><sup>1</sup> I beni sono imputati agli eredi al valore venale che hanno al momento della divisione.</p> <p><sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni della LDFR<sup>4</sup>.</p>
F. Imprese	<p><i>Art. 628 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Sono fatti salvi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le contrarie disposizioni del defunto;</li><li>2. i diritti derivanti dall'azione di riduzione;</li><li>3. l'accordo degli eredi per il conferimento in natura di un'impresa, oppure di quote sociali o diritti societari di un'impresa.</li></ol>
1. Conferimento in natura	<p><i>Art. 633</i></p> <p>Il conferimento in natura di un'impresa o di quote sociali o diritti societari di un'impresa presuppone il consenso degli altri eredi.</p>
2. Valore d'imputazione a. Imprese	<p><i>Art. 633a</i></p> <p>Se una liberalità ha per oggetto un'impresa, gli elementi patrimoniali necessari al suo esercizio sono imputati al loro valore nel momento della liberalità, a condizione che tale valore possa essere stabilito.</p>
b. Quote sociali e diritti societari	<p><i>Art. 633b</i></p> <p><sup>1</sup> Se una liberalità ha per oggetto quote sociali o diritti societari che conferiscono a un erede il controllo dell'impresa, gli elementi patrimoniali necessari al suo esercizio sono imputati al loro valore nel momento dell'acquisizione del controllo, a condizione che tale valore possa essere stabilito.</p> <p><sup>2</sup> Per stabilire il valore d'imputazione è decisivo il valore dell'insieme delle quote sociali o dei diritti societari che l'erede ha acquisito mediante liberalità fino al momento dell'acquisizione del controllo.</p> <p><sup>3</sup> Se l'erede dopo l'acquisizione del controllo acquisisce quote sociali o diritti societari mediante liberalità, gli elementi patrimoniali necessari all'esercizio dell'impresa sono imputati al loro valore al momento della liberalità, a condizione che tale valore possa essere stabilito.</p>

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.